

1. Aspetti generali

- 1.1. I Termini citati nelle presente Condizioni sono da interpretarsi come segue:
"Accordo": qualsiasi accordo (scritto o verbale) tra l'Acquirente e il Fornitore relativo all'acquisto e alla consegna della Merce.
"Acquirente": Baker & Baker Netherlands Holding B.V. ("B&B") e/o le sue controllate, affiliate o società del gruppo.
"Merce": tutti i prodotti finiti o componenti degli stessi, di qualsiasi natura, che il Fornitore consegnerà all'Acquirente, e a qualsiasi servizio che il Fornitore presterà all'Acquirente sulla base di un Accordo.
"Parti": si intendono il Fornitore e l'Acquirente (individualmente designati come "Parte").
"Fornitore": la/e persona/e, società e aziende a cui l'Acquirente ordina la Merce.
"Specifiche": le specifiche tecniche e le formulazioni relative alla Merce.
"Condizioni": le condizioni generali di acquisto definite nel presente documento unitamente a qualsiasi condizione particolare concordata tra il Fornitore e l'Acquirente.
- 1.2. Fatto salvo quanto diversamente pattuito per iscritto, le presenti Condizioni sono da considerarsi parte integrante di e applicabili a tutti gli ordini, accordi scritti e verbali, offerte e richieste formulate dall'Acquirente relative alla consegna della Merce da parte del Fornitore. L'elenco delle controllate e delle società del gruppo B&B è disponibile, su richiesta,
- 1.3. L'Acquirente esplicitamente rifiuta l'applicazione, a qualsiasi Accordo, di eventuali condizioni e/o termini di vendita del Fornitore.
- 1.4. Il numero di giorni a cui si fa riferimento nel presente documento è da intendersi riferito a giorni di calendario.

2. Offerte e Accordi

- 2.1. Qualsiasi preventivo da parte del Fornitore relativo alla Merce verrà considerato quale offerta dello stesso al fine di vendere la propria Merce ai sensi delle presenti Condizioni. Il Fornitore non può chiedere all'Acquirente alcun rimborso dei costi sostenuti relativi all'offerta.
- 2.2. Le offerte formulate dal Fornitore sono vincolanti solo se l'Acquirente ne invia formale conferma scritta al Fornitore. L'accettazione per iscritto inviata dall'Acquirente ha valore di Accordo tra le Parti.

3. Prezzi

- 3.1. Il prezzo della Merce sarà quello riportato all'interno dell'Accordo e, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, dovrà essere (i) in euro (ii) fisso per l'intera durata dell'Accordo e (iii) comprensivo di tutti gli oneri (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di imballaggio, spedizione, carico, trasporto, assicurazione e consegna della Merce), imposte e tasse diverse dall'IVA.
- 3.2. Non è consentito modificare i prezzi della Merce o addebitare costi aggiuntivi senza previo consenso scritto da parte dell'Acquirente.
- 3.3. I rischi valutari saranno a carico del Fornitore.

4. Pagamento

- 4.1. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, i pagamenti dovranno avvenire contro fattura inclusiva di IVA in seguito all'accettazione della Merce, rispettando la scadenza stabilita dall'Accordo.
- 4.2. L'Acquirente ha il diritto di compensare in qualsiasi momento gli importi dovuti al Fornitore con le somme di cui l'Acquirente o un'altra società del gruppo B&B sono creditrici nei confronti del Fornitore.
- 4.3. Eventuali non conformità della Merce autorizzano l'Acquirente sospendere i propri obblighi di pagamento.
- 4.4. Le fatture dovranno essere redatte in conformità alle Specifiche fornite dall'Acquirente al Fornitore, pena il respingimento e rinvio delle stesse al Fornitore.
- 4.5. I pagamenti non implicano alcuna rinuncia da parte dell'Acquirente dei diritti che egli potrebbe vantare ai sensi dell'Accordo o della legge vigente.

5. Controllo qualità, imballaggio e trasporto

- 5.1. L'Acquirente ha il diritto di ispezionare e testare la Merce in qualsiasi momento prima della consegna. Il Fornitore fornirà all'Acquirente tutte le strutture e la documentazione ragionevolmente necessarie per fare ciò. Il Fornitore deve garantire il pieno rispetto delle Condizioni operative di fornitura a Baker & Baker Netherlands Holding B.V. Fatto Salvo quanto sopra descritto, il Fornitore resterà sempre il solo e unico responsabile del controllo qualità relativamente alle operazioni di

preparazione, produzione, imballaggio, stoccaggio e movimentazione della Merce.

- 5.2. Il Fornitore è tenuto ad assicurare la completa tracciabilità della Merce e di tutti i materiali e ingredienti utilizzati per la produzione della stessa, e dovrà essere in grado di fornire all'Acquirente, in qualsiasi momento, le relative prove documentali.
- 5.3. La Merce dovrà essere adeguatamente imballata, protetta e trasportata, con la sicurezza che giunga a destino in buone condizioni e venga scaricata in tutta sicurezza, nella quantità concordata in termini di unità e volume.
- 5.4. Il Fornitore deve assicurarsi che l'imballaggio e il trasporto rispettino le leggi vigenti a livello nazionale e internazionale.
- 5.5. Tutta la Merce contenente alimenti, o ad essi in qualche modo relativa, dovrà essere confezionata ai sensi delle norme vigenti in UE in materia di confezionamento di prodotti alimentari.
- 5.6. L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alle normative vigenti e alle Specifiche. Non è previsto alcun addebito relativamente all'imballaggio, salvo qualora sia stato espressamente autorizzato dall'Acquirente. L'Acquirente ha il diritto di rispedire al Fornitore il materiale di confezionamento a spese del Fornitore stesso.

6. Consegna e passaggio di proprietà

- 6.1. Salvo quanto diversamente pattuito per iscritto, la consegna è prevista in DDP (reso sdoganato) nel luogo e secondo le tempistiche concordate, ai sensi dell'ultima versione degli Incoterms definiti dalla Camera di Commercio Internazionale.
- 6.2. In caso di previsto ritardo nella consegna, il Fornitore dovrà informare tempestivamente l'Acquirente.
- 6.3. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, la proprietà della Merce e i rischi ad essa relativi vengono trasferiti all'Acquirente al momento della consegna.
- 6.4. L'Acquirente dispone di un ragionevole periodo di tempo per capire se la Merce è difettosa o meno, prendendo in considerazione la natura della stessa e le consuete modalità d'ispezione di questa tipologia di articoli.

7. Garanzie

- 7.1. Il Fornitore deve garantire che al momento della consegna all'Acquirente la Merce:
- sia integra, non danneggiata e totalmente conforme alle Specifiche;
 - sia idonea all'uso per cui la Merce di questa tipologia viene solitamente impiegata o a qualsiasi uso specifico di cui il Fornitore sia ragionevolmente a conoscenza, inclusa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo), ove applicabile, l'idoneità della Merce ad essere utilizzata sulle linee di produzione dell'Acquirente;
 - non violi i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
 - ottemperi alle leggi applicabili e alle normative vigenti in materia al momento della consegna.
- 7.2. Il Fornitore garantisce inoltre:
- di detenere, al momento della consegna, il pieno possesso, non soggetto ad alcun vincolo, della Merce;
 - di essere in possesso di tutte le licenze ed approvazioni governative e ufficiali necessarie, dei permessi e delle autorizzazioni necessari alla produzione, imballaggio, stoccaggio e distribuzione della Merce, conformemente agli obblighi a cui è soggetto ai sensi di ogni eventuale Accordo;
 - che vengano applicati i principi HACCP a cui viene fatto riferimento nelle disposizioni generali della Legislazione Alimentare e nei Regolamenti in materia di Igiene, e in qualsiasi altra normativa UE (nelle versioni di volta in volta modificate), relativamente a pericoli microbiologici, chimici e di corpi estranei, a partire dall'acquisizione della materia prima, lungo tutta la filiera produttiva, sino alla distribuzione della Merce.
 - di mettere a disposizione dell'Acquirente, su richiesta dello stesso, tutta la documentazione comprovante l'applicazione dei suddetti principi.
- 7.3. Le garanzie e le misure correttive descritte nella presente clausola vanno intese in aggiunta a quelle implicite o previste per legge, e resteranno in vigore a prescindere dall'accettazione totale o parziale della Merce da parte dell'Acquirente.

8. Proprietà intellettuale

- 8.1. Tutte le Specifiche, i progetti, i disegni, i modelli e le bozze trasmessi al Fornitore dall'Acquirente rimarranno proprietà dell'Acquirente.

- 8.2. I materiali e i documenti di cui alla clausola 8.1 dovranno essere restituiti immediatamente dopo avere soddisfatto lo scopo per cui erano stati trasmessi ai sensi dell'Accordo.
- 8.3. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per quanto concerne il costo dello stoccaggio e il rischio di danneggiamento e/o smarrimento dei materiali e dei documenti di cui alla clausola 8.1.
- 8.4. Il Fornitore manleverà l'Acquirente da qualsiasi eventuale pretesa, richiesta, azione, costo, spesa (anche di natura legale), responsabilità, perdita o danno derivanti da o sostenuti in seguito a violazioni, o presunte violazioni, dei diritti di proprietà intellettuali o industriali di terze parti.
9. Riservatezza
- 9.1. Ogni Parte riconosce che, nell'adempiere a quanto previsto dell'Accordo, verrà a conoscenza di informazioni riservate della controparte, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le Specifiche e i procedimenti produttivi della Merce fornita ai sensi degli Accordi, gli altri prodotti della controparte, gli esiti delle operazioni ecc., di seguito definiti "**Informazioni Confidenziali**". Tali Informazioni Confidenziali resteranno proprietà esclusiva del legittimo proprietario e non dovranno essere divulgate o usate dalla controparte, eccetto ove strettamente necessario ai fini di adempiere agli obblighi previsti dall'Accordo. Una volta cessato l'Accordo, le Informazioni Confidenziali non potranno più essere utilizzate per alcuno scopo.
- 9.2. Ogni Parte trasmetterà ai propri dipendenti e responsabili le Informazioni Confidenziali della controparte solamente se necessario. Tutti coloro che verranno resi partecipi delle Informazioni Confidenziali dovranno essere avvisati della riservatezza e delle limitazioni all'utilizzo delle stesse così come imposto dal presente Accordo. Entrambe le Parti assicurano che i propri dipendenti e responsabili che verranno probabilmente messi a conoscenza di tali Informazioni Confidenziali saranno diffidati circa gli obblighi a cui saranno soggetti ai sensi della presente clausola. Le Parti saranno ritenute responsabili di eventuali violazioni alla presente clausola da parte dei dipendenti o responsabili di cui sopra.
- 9.3. Alla cessazione dell'Accordo, tutte le Informazioni Confidenziali dovranno essere restituite al legittimo proprietario o distrutte secondo indicazioni dello stesso. L'obbligo di riservatezza definito nelle presenti condizioni resterà in vigore a prescindere dalla cessazione dell'Accordo.
10. Inadempienza
- 10.1. Nel caso in cui il Fornitore in qualsiasi modo non ottemperi ai propri obblighi derivanti dall'Accordo o dalle presenti Condizioni, verrà ritenuto inadempiente se (i) la violazione non è stata oggetto di alcuna misura correttiva entro sette (7) giorni dalla data di richiesta scritta di rimedio o se (ii) alla violazione non può essere posto alcun rimedio. La mancata consegna della Merce alla data pattuita è considerata, ai sensi della clausola 6.1, una violazione delle disposizioni del presente Accordo a cui non è possibile porre rimedio.
- 10.2. In caso di inadempienza da parte del Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di annullare l'Accordo, in parte o integralmente, e potrà richiedere un risarcimento (comprensivo delle spese aggiuntive ragionevolmente sostenute per procurarsi la Merce sostitutiva).
- 10.3. Se, secondo quanto ritenuto ragionevole dall'Acquirente, la Merce non viene consegnata conformemente alle Specifiche, l'Acquirente può scegliere se: a) rendere la Merce al Fornitore entro dieci (10) giorni della scoperta della non conformità, a spese e rischio del Fornitore; oppure b) chiedere che il Fornitore sostituisca o ripari la Merce entro una scadenza da concordare con l'Acquirente.
- 10.4. Se il Fornitore non ottempera ad alcuna delle opzioni sopra descritte, l'Acquirente potrà, a propria discrezione, e sollevato da ogni responsabilità per eventuali risarcimenti, considerare risolto l'Accordo dandone comunicazione scritta, oppure acquistare Merce sostitutiva da terzi a spese del Fornitore. Nel caso in cui, secondo l'Acquirente, la Merce resa o sostituita non possa essere riparata e qualora tale Merce fosse in qualche modo riconducibile all'Acquirente, il Fornitore è tenuto a distruggere la Merce a proprie spese. Questi diritti non influenzano in alcun modo gli altri diritti che l'Acquirente può avere ai sensi dell'Accordo e della legge applicabile, quale il diritto al risarcimento dei danni.
11. Responsabilità e copertura assicurativa
- 11.1. Il Fornitore dovrà rispondere di e manlevare l'Acquirente da qualsiasi eventuale pretesa, richiesta, azione, costo, spesa (anche di natura legale), responsabilità, perdita o danno a carico dell'Acquirente in quanto risultanti o relativi alla violazione, da parte del Fornitore, di una qualsiasi delle garanzie, degli obblighi o delle disposizioni delle presenti Condizioni, dell'Accordo, o della legge vigente.
- 11.2. Fatte salve le responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni, il Fornitore dovrà stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che copra tutte le casistiche relative alla Merce (quali morte, infortuni e danni alla proprietà in qualche modo collegabili alla Merce) per un ammontare annuo di almeno cinque milioni di euro per ogni singolo caso e con un massimale aggregato di dieci milioni. La copertura assicurativa richiesta nelle presenti Condizioni deve essere fornita da una compagnia assicurativa che si sia aggiudicata almeno una "A" nel rating di solidità finanziaria di Standard and Poor's (o un rating simile da parte di un'agenzia affine che elabora classifiche con regolarità). Il Fornitore dovrà informare tempestivamente l'Acquirente in caso di cambiamenti (in termini di copertura) dell'assicurazione (polizza). Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, previa richiesta dello stesso, un certificato di assicurazione che attesti la copertura richiesta.
12. Cessazione
- 12.1. Fatti salvi gli altri suoi diritti e misure correttive, l'Acquirente può decidere di cessare l'Accordo dandone comunicazione scritta al Fornitore con effetto immediato:
- a) se il Fornitore viola una qualsiasi delle garanzie, degli obblighi o delle altre misure previste dalle presenti Condizioni o dall'Accordo e (i) la violazione non è oggetto di alcuna misura correttiva entro sette (7) giorni dalla data di richiesta scritta di rimedio o se (ii) alla violazione non può essere posto alcun rimedio;
- b) nel caso di (richiesta di) sospensione dei pagamenti da parte del Fornitore, o qualora egli incorra in fallimento, liquidazione, chiusura attività, revoca dei permessi necessari, confisca delle proprietà della Merce relativa a o necessaria all'esecuzione dell'Accordo (o qualora eventi simili, o aventi effetti analoghi, a quelli descritti in questa sottoclausola si verificassero in una qualsiasi giurisdizione in cui ha sede, o è operativo, il Fornitore);
- c) nel caso cambio la proprietà o la gestione della società fornitrice, o della sua controllante.
13. Forza maggiore
- 13.1. Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile di eventuali ritardi, non conformità e inadempienze parziali degli obblighi ad egli attribuiti dall'Accordo, qualora questi siano imputabili a circostanze ragionevolmente al di fuori del suo controllo quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre e altre azioni militari, atti di terrorismo, sommosse, rivolte civili, sabotaggi, atti di vandalismo, incendi, inondazioni, catastrofi naturali o interferenze di natura legislativa o amministrativa.
- 13.2. Il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente l'Acquirente nel caso si verificino tali episodi di forza maggiore e dovrà fare il possibile per limitarne al massimo le conseguenze.
- 13.3. Qualora a causa di un evento di forza maggiore il Fornitore non sia in grado di adempiere a un qualsivoglia obbligo previsto dall'Accordo per più di cinque (5) giorni, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere l'Accordo, in qualsiasi momento e senza essere ritenuto responsabile di alcunché, inviandone comunicazione scritta al Fornitore.
- 13.4. Il Fornitore non può considerare i seguenti come eventi come cause di forza maggiore: sciopero o inadempienza da parte dei propri Fornitori o subappaltatori, o mancanza di manodopera, materiali o servizi di pubblica utilità.
14. Sostenibilità
- 14.1. In quanto società orientata alla sostenibilità, B&B imposta i propri obiettivi aziendali e ne valuta il raggiungimento non solo in base ai risultati economici, ma tenendo in considerazione anche la tutela dell'ambiente e l'impatto sulla comunità. Di conseguenza B&B si aspetta che anche il Fornitore si attenga a standard ambientali e sociali analoghi e che consulti il Codice per i Fornitori di B&B pubblicato sul sito di B&B.
15. Ulteriori disposizioni
- 15.1. Le Parti non possono cedere, trasferire o subappaltare l'Accordo, né totalmente, né in parte, senza aver ottenuto prima il consenso scritto della controparte. Tuttavia l'Accordo potrà essere ceduto o trasferito, previa comunicazione scritta alla controparte, totalmente o in parte, ai successivi proprietari in caso di fusione, acquisizione o vendita o di altri trasferimenti dell'attività o del patrimonio nella loro interesse o in parte.

- 15.2. Nel caso l'Acquirente dia il proprio consenso ai sensi della clausola 15.1, il Fornitore continuerà a essere responsabile dell'esecuzione dell'Accordo e manleverà l'Acquirente da qualsiasi responsabilità ad esso relativa, ivi incluso il pagamento di tasse e contributi previdenziali.
- 15.3. Qualora una qualsiasi delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni o nel presente Accordo venisse dichiarata nulla o invalidata ai sensi della legge vigente, la restante parte delle Condizioni o dell'Accordo continueranno ad avere validità e a essere vincolanti, e le Parti dovranno negoziare in buona fede un clausola sostitutiva che rispecchi il più possibile il volere iniziale delle Parti.
- 15.4. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate o emendate solo tramite un atto scritto debitamente redatto e sottoscritto da entrambe le Parti.
- 15.5. Qualsiasi ritardo o deroga dell'Acquirente relativo all'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni o del presente Accordo non limita o preclude il futuro esercizio o applicazione di tali diritti.
- 15.6. Viene esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (CISG) e della legge commerciale internazionale, Uniform Commercial Code, relativa alla compravendita internazionale.
16. Giurisdizione e diritto applicabile
- 16.1. La composizione, l'esistenza, l'applicazione, la validità e gli altri diversi aspetti di tutti gli Accordi e delle presenti Condizioni sono governati da e interpretati ai sensi del diritto vigente nei Paesi Bassi.
- 16.2. Qualsiasi controversia derivante da o relativa all'Accordo tra il Fornitore e l'Acquirente dovrà essere sottoposta alla giurisdizione del tribunale di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Le Parti possono anche decidere, di comune accordo, di adottare un metodo di composizione alternativo.
- 16.3. La versione in lingua inglese dei Termini e Condizioni Generali di Acquisto di Baker & Baker è la versione prevalente. La versione del testo in italiano è una traduzione di comodo non vincolante.